

Bergamo, 29 settembre 2010

Statuto Associazione “Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni Genitori delle Scuole Secondarie Superiori della provincia di Bergamo”, in sigla “Coor.Co.Ge.”

Art. 1 DENOMINAZIONE - E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione “Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni Genitori delle Scuole Secondarie Superiori della provincia di Bergamo”, in sigla “Coor.Co.Ge.”

Il “Coor.Co.Ge.” è Associazione indipendente, apartitica, areligiosa, senza scopo di lucro ed ha individuato, come proprio obiettivo, l'interesse degli studenti al successo formativo sotto il profilo personale, culturale, educativo ed etico-sociale.

L'associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.

Art. 2 SEDE - L'associazione ha sede legale in Bergamo, presso l'Istituto “Pesenti”, Via Ozanam, 27

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE - Il “Coor.Co.Ge.” identifica la scuola come istituzione fondamentale per lo sviluppo della persona in apprendimento, per la comunità in cui essa ha sede, per la società. La chiave per il successo formativo di ciascuno studente richiede ad ogni componente la comunità scolastica e territoriale –quindi anche ai genitori- di fare la propria parte, partecipando ai processi in modo informato, formato, qualitativamente eccellente ed efficace. In particolare scuola e famiglie concorrono fortemente ai processi educativi, da condividere

Con questa visione, il Coor.Co.Ge. si propone di essere:

- a) luogo di costruzione e scambio informativo sulle buone prassi di collaborazione scuola-famiglie, per il potenziamento del ruolo di rappresentanza, per l'elaborazione di strategie di cittadinanza attiva nella scuola,
- b) luogo di informazione e formazione sui temi del ben-essere dello studente, come persona e cittadino in crescita e in apprendimento, finalizzato alla costruzione di solide capacità di autonomia, autorealizzazione, autovalutazione e auto-orientamento,
- c) punto di confronto sulle tematiche della scuola e dell'istruzione, la partecipazione e la rappresentanza, l'offerta formativa, i rapporti con il mondo del lavoro, l'analisi della qualità, le riforme e i cambiamenti in essere
- d) organo di servizio, collegamento e coordinamento tra i Comitati e le Associazioni dai genitori dei singoli Istituti Superiori della provincia di Bergamo, per la diffusione di idee ed esperienze e per la realizzazione di iniziative in rete
- e) sede di analisi dei problemi emergenti nelle singole scuole, o nel sistema formativo superiore, o per il diritto allo studio
- f) organo di collegamento con le istituzioni e le realtà in ambito provinciale, per sollecitare e promuovere iniziative e progetti scolastici che valorizzino le potenzialità dei giovani studenti, il loro impegno nella realizzazione di una società più solidale, aperta al dialogo, all'impegno responsabile, allo sviluppo dell'intercultura ed alla promozione di stili di vita positivi. I progetti dovranno costruire competenze chiave per una cittadinanza responsabilmente agita nei diversi contesti di vita
- g) sede di elaborazione di proposte da presentare a Enti, Organi e Istituzioni Provinciali, all'Ufficio Scolastico Provinciale, e in generale alle autorità competenti nel campo dell'istruzione

Le attività, conformi agli scopi sociali, riguardano:

- incontri di confronto tra genitori dei Comitati e delle Associazioni
- incontri di formazione sui temi identificati in confronto con altri componenti della scuola o con esperti
- relazioni e report
- scambio di informazioni sulle iniziative e le attività svolte, anche attraverso l'attivazione di un sito web e una mailing list
- coordinamento per incontri formativi
- coordinamento di iniziative da proporre nei rispettivi istituti
- raccolta di buone prassi e conservazione in archivio; elaborazione di report tematici.
- mutuo sostegno per attività di progettazione
- indagini attraverso questionari
- collaborazioni in rete per attività e iniziative collegate agli scopi sociali
- accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato

- pubblicizzazione degli atti
- tutto quanto può essere utile ed efficace per rendere i genitori consapevoli nella co-realizzazione del successo formativo degli studenti

Art. 4 I SOCI

I **Soci del Coor.Co.Ge.** si identificano nei Comitati e nelle Associazioni Genitori delle Scuole Secondarie Superiori della provincia di Bergamo che: condividono pienamente l'idea di rete per il potenziamento del protagonismo genitoriale nella scuola, nonché principi ed obiettivi del presente Statuto; manifestano l'intenzione di aderire al Coor.Co.Ge.; sostengono l'attività con il versamento di una quota annuale di iscrizione; concorrono alla formulazione del programma annuale e alla sua realizzazione; esercitano il diritto di voto sul bilancio preventivo e consuntivo e nei processi decisionali dell'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile.

La qualità di socio può essere estesa, su proposta motivata del Direttivo in carica, alle persone fisiche che intendono contribuire alle iniziative e alle attività del Coor.Co.Ge., o continuare la partecipazione su base personale per non disperdere le conoscenze, le competenze e le esperienze acquisite. L'estensione è ratificata dall'assemblea

Le attività dei soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e gratuite.

Partecipazione - La partecipazione gratuita alle attività e alle iniziative può essere aperta a tutti i genitori aventi ruolo di rappresentanza o comunque che si riconoscono nelle finalità del Coor.Co.Ge senza essere subordinata al pagamento della quota sociale. È libera l'iscrizione alla mailing list informativa.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi costituzionali di pari dignità e opportunità tra uomini e donne senza distinzioni sociali, linguistiche, religiose e di pensiero e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Il Coor.Co.Ge. sostiene la libera diffusione delle idee, delle esperienze, dei progetti per favorire la libera circolazione delle conoscenze, pertanto autorizza l'utilizzo dei propri materiali a scopi non commerciali.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI - I soci iscritti al Coor.Co.Ge., persone fisiche o giuridiche, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione, di partecipazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio non potrà in alcun modo essere retribuito per la propria attività, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività sociale deliberata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di proposta, di decisione, di trasferimento di buone prassi e di utilizzo dei documenti nella propria scuola.

I soci deliberano in merito al bilancio preventivo e consuntivo

In base alle disposizioni di legge, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione.

Non è ammessa la partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

Nessun Comitato o Associazione può essere escluso, salvo quanto disposto dall'art.7

Art. 6 DOVERI DEI SOCI – I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze, esperienze e disponibilità personali.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I Comitati e le Associazioni concorrono alla realizzazione concreta della rete di scambio di informazioni, iniziative, esperienze

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dal Coor.Co.Ge. in qualunque momento e senza oneri, salvo l'espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti verso l'Associazione, mediante semplice comunicazione scritta al Direttivo (Segreteria Operativa).

Il socio può essere escluso dall'associazione nel caso che il suo comportamento risulti gravemente incompatibile con gli scopi associativi o verso i diritti costituzionali.

L'esclusione di un socio può essere deliberata in caso di mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, salvo giustificato motivo.

L'esclusione è deliberata dal Direttivo. Deve essere comunicata per scritto al socio, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, per le opportune controvalutazioni. È sempre ammesso ricorso all'organo garante.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il Presidente
- Il Direttivo o Segreteria Operativa;

Possono essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- il collegio dei garanti
- il collegio dei revisori dei conti

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- comunicazione scritta inviata ai Comitati Genitori presso le scuole, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la seduta; è valida la convocazione via mail con conferma di lettura
- comunicazione via mail attraverso la mailing list agli iscritti almeno 10 giorni prima
- avviso pubblicato sul sito web dell'associazione o nei locali della sede almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata entro 30 giorni

- a. su richiesta della maggioranza dei componenti del Direttivo;
- b. quando la richiede almeno un terzo dei soci.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

In apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge il proprio presidente e segretario

L'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Essa:

- a. elegge il Direttivo, o Segreteria Operativa, ed eventualmente il Collegio dei Garanti ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b. elegge a maggioranza semplice il Presidente del Coor.Co.Ge. tra i membri del Direttivo;
- c. ratifica e determina le condizioni per l'estensione dello status di socio alle persone fisiche
- d. Delibera le linee di indirizzo per l'attività del Direttivo; propone iniziative e temi per il programma;
- e. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo.
- d. approva il programma annuale dell'associazione;
- e. è organo di garanzia avverso le esclusioni dei soci deliberate dal Direttivo;
- f. ratifica o modifica la quota di iscrizione deliberata dal Direttivo
- g. in assenza degli Organi preposti, è organo di controllo e garanzia; delibera sulle controversie sociali pro bono et aequo. Le deliberazioni sono inappellabili

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e richiederne copia.

L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è validamente convocata secondo le presenze e le maggioranze stabilite dagli art. 16 e 17

- a. approva eventuali modifiche allo Statuto nelle forme previste dall'art.16 del presente Statuto
- b. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio nelle forme previste dall'art.17 del presente Statuto

Art. 10 IL DIRETTIVO O SEGRETERIA OPERATIVA

L'associazione è gestita da un Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri compreso il Presidente. Il Direttivo ha la funzione di Segreteria Operativa e dura in carica tre anni. La convocazione è decisa dal Presidente o richiesta dalla maggioranza dei membri del Direttivo stesso. In questo caso è automaticamente convocato.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza dei presenti

Il Direttivo:

- cura la realizzazione del programma annuale dell'associazione;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- definisce l'importo della quota associativa
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
- ammette i nuovi soci
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi degli art.7 e 9 del presente statuto.
- procede alla convocazione dell'Assemblea per la nomina di un nuovo Presidente in casi particolari e motivati, ai sensi e nei limiti dell'art.11 dello Statuto

Le riunioni del Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto dall'Assemblea), il Tesoriere (incaricato nell'ambito del Direttivo per la tenuta del bilancio), il Segretario (incaricato nell'ambito del Direttivo con compiti di tenuta dei libri sociali, di redazione dei verbali, di gestione della mailing list). Le attività possono essere delegate all'interno del Direttivo secondo le disponibilità e le competenze. Può essere eletto un Vicepresidente che assume le competenze del Presidente in caso di sua delega, di sua assenza o impedimento.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Direttivo stesso.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo Referente ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, fatte salve le norme diverse previste dallo Statuto. Cura con il Direttivo l'esecuzione delle delibere. Può agire in caso di urgenza con i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo la ratifica del Direttivo alla prima riunione.

Il Direttivo, con maggioranza qualificata, può delegare temporaneamente le funzioni del Presidente ad un Vicepresidente in casi particolari e motivati, come ad esempio gravi impedimenti o inadempienze statutarie o dopo 90 giorni senza convocazioni. Il Vicepresidente nel più breve tempo possibile convoca l'assemblea per valutare la situazione, deliberare l'eventuale decadenza procedendo poi a nuove elezioni. Il nuovo Presidente completa il mandato.

Art. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- b) esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- c) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- d) può partecipare alle riunioni del Direttivo;
- e) riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 13 L COLLEGIO DEI GARANTI

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

- a) ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- b) giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 14 PATRIMONIO E ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali;

- contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall'associazione;
- contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti locali e di altri enti pubblici e privati;
- interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
- altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 15 BILANCIO

L'esercizio sociale inizia l'1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo o comunque in parallelo con l'anno scolastico.

I bilanci sono predisposti dal Direttivo, discussi e approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è pubblicizzato presso la sede almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato contestualmente al programma annuale dall'assemblea ordinaria..

E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 MODIFICHE STATUTARIE

Lo statuto è modificabile dall'Assemblea straordinaria, con espresso ordine del giorno, con la presenza di tre quarti dei soci iscritti dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione delibera anche la destinazione del patrimonio.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Bergamo 29 settembre 2010